

DISCIPLINARE per l'uso del complesso sportivo "Le Naiadi" in Pescara

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente Disciplinare regola l'utilizzo del complesso sportivo "Le Naiadi" sito in Pescara, viale della Riviera n. 343 nonché le modalità di concessione degli spazi e delle relative attrezzature da parte della Società in house Fi.R.A. S.p.A. a cui è stata affidata la gestione dell'impianto con D.G.R. n. 95/2024 (in seguito denominato "Gestore").

Articolo 2 Finalità e soggetti

1. Il Gestore mette il complesso sportivo a disposizione delle Associazioni e Società sportive, come individuate dalla D.G.R. n. 95/2024 e D.G.R. n. 120/2024 e dalla normativa di settore, a condizione che le stesse - conformemente alle vigenti disposizioni di legge e alle modalità più avanti indicate dal presente Disciplinare - si impegnino ad un corretto utilizzo che non arrechi danno alla struttura e non ne travisi le finalità di concessione degli spazi.

Articolo 3 Concessione in uso degli impianti

- 1. Il Gestore concede in uso gli spazi (ore-corsia) con procedura pubblica, tramite avviso con specifica indicazione della tariffa applicabile, rivolto ai soggetti di cui all'art. 2 nel quale saranno indicati i criteri di assegnazione. L'Avviso pubblico dovrà prevedere altresì i criteri per l'assegnazione degli altri spazi sportivi (palestra, campi sportivi).
- 2. I contratti di fruizione degli impianti sottoscritti dal gestore e dai soggetti di cui all'art. 2 hanno validità temporale predeterminata e, comunque, entro la durata massima indicata nell'affidamento della gestione.
- 3. I periodi di utilizzo dell'impianto natatorio sono di massima i seguenti:
 - piscine coperte/palapallanuoto: dal 1° Ottobre al 31 Luglio;
 - piscina esterna: dal 1° Giugno al 31 Agosto;
 - palestre: dal 1° Ottobre al 31 Luglio;
 - campi sportivi: dal 1° Ottobre al 30 Settembre.

Articolo 4 Criteri di assegnazione

- 1. L'Avviso pubblico dovrà prevedere l'assegnazione degli spazi nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) Garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia di accesso ai soggetti di cui all'art. 2 e massimo

- utilizzo;
- b) Valorizzare l'attività agonistica garantendo gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti, anche in considerazione dei risultati ottenuti;
- c) Valorizzare le attività sportive dilettantistiche;
- d) Favorire le attività a supporto di soggetti con disabilità;
- e) Garantire lo sviluppo dell'attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;
- f) Privilegiare nell'assegnazione i soggetti aventi sede nel bacino di utenza del complesso sportivo Le Naiadi.
- 2. In caso di pluralità di richieste di spazi di un impianto nella medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri:
 - a) Attività agonistica e loro livello (svolgimento di campionati nazionali, regionali, provinciali, federali o promozionali);
 - b) Soggetti che garantiscono sull'impianto il maggior numero di praticanti;
 - c) Attività svolta per il settore giovanile e per disabili;
- 3. Nel caso in cui il Gestore o la Regione Abruzzo, al momento della ricezione della domanda di attribuzione spazi, vanti un credito nei confronti del richiedente per l'utilizzo dell'impianto natatorio o degli altri impianti sportivi gestiti/di proprietà o è in essere un contenzioso, la domanda non potrà essere accolta.

Articolo 5 Presentazione delle domande

- 1. I soggetti di cui all'art. 2, che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare la domanda nei termini indicati nell'Avviso pubblico secondo un modello di domanda predisposto dal gestore nel quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo dell'impianto previste nel presente disciplinare.
- 2. Il Gestore assegna gli spazi disponibili, secondo i criteri specificati nell'Avviso, declinati ai sensi dell'art. 4) del presente disciplinare.
- 3. Le società a cui sono stati assegnati gli spazi nelle piscine coperte, possono chiedere, entro il termine indicato nell'avviso, la sostituzione e l'integrazione di ore-corsia degli impianti al coperto con quelle della piscina esterna, con effetto dal 1 Giugno, compatibilmente con la disponibilità dell'impianto.
- 4. In caso di esigenza da parte delle società di prolungare l'utilizzo delle ore-corsia della piscina coperta anche nel periodo estivo, è possibile farne richiesta al Gestore. È facoltà, in ogni caso, del Gestore dell'impianto natatorio revocare tali assegnazioni in caso di necessità, in aggiunta alle ipotesi di cui all'articolo 11.

Articolo 6 Disposizioni generali

- 1. I soggetti di cui all'art. 2, nell'ambito degli spazi a propria disposizione:
 - a) usufruiscono di tutte le attrezzature installate secondo il loro uso specifico, salvo diversa disposizione;
 - b) sono direttamente responsabili, nei confronti del Gestore, per ogni eventuale danno arrecato da propri iscritti alle strutture dell'impianto;
 - c) devono osservare e fare osservare le disposizioni stabilite dal Gestore per gli impianti sportivi,

- le norme generali di igiene per l'uso degli stessi nonché la normativa e i regolamenti di settore anche con riferimento al massimo affollamento delle corsie;
- d) sono tenuti a versare anticipatamente i corrispettivi per la fruizione dell'impianto;
- e) sono tenuti a non subaffittare a terzi gli spazi concessi, ovvero a non concedere ad altri, anche in via del tutto temporanea o contingente, gli spazi a propria disposizione, senza autorizzazione del Gestore, pena la decadenza del rapporto e il divieto di accesso agli impianti.

Articolo 7 Norme igienico-sanitarie

1. Il personale di servizio è autorizzato ad allontanare dall'impianto chiunque non rispetti quanto sancito dal presente Disciplinare e dalle norme generali e igienico-sanitarie di settore, dandone segnalazione al Gestore per l'adozione di ulteriori provvedimenti a carico delle Società o Associazioni di appartenenza.

Articolo 8 Revoche e sospensioni dei contratti di fruizione

- 1. Il Gestore, previo avviso di almeno 15 giorni ai concessionari, potrà revocare o sospendere le assegnazioni in uso o modificare gli orari e i turni di assegnazione nel caso in cui si rendesse necessario per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza o di iniziative e attività che beneficino del patrocinio regionale, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti del gestore, fatta eccezione per il mancato addebito dell'ammontare tariffario relativo alle ore non fruite.
- 2. In caso di chiusura degli impianti dipendente da causa di forza maggiore ovvero da interventi di natura tecnico-manutentiva (ordinaria e straordinaria), da parte delle Società e Associazioni, nulla potrà essere preteso, fermo restando il mancato addebito dell'ammontare tariffario dovuto, relativo al periodo temporale della chiusura.
- 3. Lo stesso Gestore potrà altresì procedere a revoche degli spazi concessi nei casi di:
 - a) inosservanza delle norme del presente disciplinare;
 - b) violazione delle disposizioni contenute nei contratti di fruizione degli spazi;
 - c) convenzione;
 - d) morosità nei pagamenti;
 - e) insolvenza;
 - f) radiazione dalla Federazione di appartenenza;
 - g) scioglimento della società o associazione, salvo che esso sia finalizzato a fusione, accorpamento, trasformazione, ecc.;
 - h) in caso di danni alle strutture degli impianti sportivi.

Articolo 9 Orari di utilizzo

- 1. L'utilizzo dell'impianto regionale è di norma previsto tutti i giorni dalle ore 7.30 22.30.
- 2. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

Articolo 10 Rinuncia

1. Le ore-corsia concesse e successivamente accettate, così come gli altri spazi del complesso

- polisportivo, sono, di norma, irrinunciabili.
- 2. Eventuali rinunce, con preavviso di almeno 15 giorni, potranno essere accolte solo nel caso in cui vi sia la disponibilità di terzi a subentrare alle stesse condizioni, oppure in accertati casi di forza maggiore ad insindacabile giudizio del Gestore.
- 3. In caso di rinuncia, si procede alla ridistribuzione, escludendo la società rinunciante.

Articolo 11 Documentazione richiesta

1. Fermo restando quanto già previsto dal presente Disciplinare, le domande per usufruire degli spazi acqua devono essere redatte sulla base del modello predisposto dal gestore e ed essere corredate dalla documentazione necessaria per l'assegnazione degli spazi sulla base dei criteri declinati nell'Avviso pubblico del Gestore.

Articolo 12 Uso delle piscine e del palapallanuoto

1. L'uso delle piscine viene concesso nell'ambito orario di cui all'art. 9) secondo le modalità e i termini stabiliti dall'avviso pubblico per la concessione degli spazi emanato in conformità al presente Disciplinare ed è riservato all'attività sportiva dei soggetti individuati dalla D.G.R. n. 95/2024 e D.G.R. n. 120/2024.

Articolo 13 Uso delle palestre

1. Le ASD/SSD che intendono ottenere l'uso delle palestre dell'impianto devono farne richiesta al Gestore secondo le modalità e i termini stabiliti dall'avviso pubblico per la concessione degli spazi acqua (ore-corsia) emanato in conformità al presente Disciplinare.

Articolo 14 Uso dei campi sportivi

1. Le ASD/SSD che intendono ottenere l'uso dei campi sportive dell'impianto devono farne richiesta al Gestore secondo le modalità e i termini stabiliti dall'avviso pubblico per la concessione degli spazi.

Articolo 15 Contratto di fruizione

- 1. Ai richiedenti viene data comunicazione circa l'esito della domanda e le modalità di fruizione.
- 2. Nel caso di esito favorevole, i richiedenti sono obbligati, pena il divieto di accesso all'impianto, a sottoscrivere apposito contratto.

Articolo 16 Materiale di proprietà dell'utenza

1. Gli attrezzi, gli indumenti ed altro materiale necessario per lo svolgimento delle attività praticate dagli utenti, di proprietà degli stessi, non potranno essere depositati o, comunque, lasciati nei locali degli impianti. Pertanto è fatto obbligo agli utenti di provvedere al ritiro dei materiali al termine delle varie attività.

Articolo 17 Tariffe

- 1. Le tariffe per l'utilizzo degli spazi da parte dei soggetti di cui all'art. 2) sono stabilite dalla Giunta Regionale.
- 2. Per le ASD accreditate al CIP l'utilizzo è a titolo gratuito.
- 3. In considerazione delle finalità, le quote associative applicate da parte dei soggetti concessionari di spazi sportivi ai propri iscritti frequentanti l'impianto dovranno essere in linea con quelle applicate nel bacino di utenza di riferimento.
- 4. Ai fini dell'espletamento di una corretta attività di monitoraggio, i soggetti concessionari di spazi acqua devono comunicare al Gestore le tariffe applicate ai propri iscritti frequentanti l'impianto natatorio per le attività natatorie. La comunicazione delle tariffe praticate ai propri iscritti frequentanti l'impianto natatorio deve essere allegata, in sede di domanda, alla documentazione richiesta ai sensi dell'art. 11 del vigente Disciplinare.

Articolo 18 Norme finali

- 1. Per quanto non contemplato o previsto dal presente Disciplinare, si rimanda alle disposizioni di legge, al Regolamento FIN e alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.
- 2. L'aggiornamento del presente disciplinare, in considerazione del contenuto tecnico, è effettuato dalla struttura regionale competente in materia con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base delle motivate esigenze che dovessero intervenire durante la gestione dell'impianto.

Articolo 20 Entrata in vigore

Il presente disciplinare entra in vigore a seguito di pubblicazione.